COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 510 def.

Bruxelles, 9 dicembre 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica, per quanto attiene all'applicazione della politica agraria comune, del regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno u.s., ha modificato il regime definito dall'atto di adesione (e in particolare dal protocollo n. 2) per le isole Canarie, disponendo la graduale integrazione delle stesse nel territorio doganale della Comunità e l'applicazione all'arcipelago di tutte le politiche comuni, accompagnate comunque da adeguate misure che tengano conto dell'insularità e della lontananza di questa regione ultraperiferica.

Conformemente agli orientamenti indicati nel programma POSEICAN (adottato lo stesso 26 giugno dal Consiglio), l'applicazione della politica agraria comune a decorrere dal 1° gennaio 1992 era subordinata all'introduzione di un regime specifico di approvvigionamento che consentisse di soddisfare i bisogni fondamentali della popolazione e dell'economia locali, mediante un'esenzione dai dazi doganali e dai prelievi e la concessione di un aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità. L'applicazione della PAC doveva inoltre essere accompagnata dall'adozione di misure consone con i particolari condizionamenti dell'arcipelago, atte ad offrire un sostegno all'economia insulare e a sviluppare le produzioni agricole locali essenziali, in particolare quelle tropicali.

II. La duplice necessità di conoscere più approfonditamente le esigenze di quel mercato e di inserire la definizione delle opportune misure nell'ambito di una collaborazione con le autorità nazionali e regionali, non consente di applicare la PAC e le misure di accompagnamento il 1° gennaio 1992.

La presente proposta è destinata a rinviare al 1° luglio 1992 (al più tardi) l'introduzione dei provvedimenti di cui trattasi. Tale rinvio non dovrebbe incidere sull'applicazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1911/91, delle altre politiche comuni.

III. È d'uopo precisare che, per quanto concerne i prodotti agricoli, il rinvio implica il mantenimento nelle isole Canarie del regime definito dal protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, vale a dire l'approvvigionamento sul mercato mondiale in esenzione da dazi all'importazione e il pagamento di restituzioni per i prodotti provenienti dal mercato comunitario.

IV. Le esigenze di approfondimento e di concertazione cui è stato fatto sopra riferimento inducono altresì a differire al 1° luglio 1992 (al più tardi) l'applicazione delle soluzioni indicate dal programma POSEIMA per le Azzorre e Madera.

In questo caso tuttavia, le misure da adottare non sono abbinate ad una modifica del regime applicabile a queste regioni ultraperiferiche, ed il rinvio non esige l'adozione di un atto regolamentare.

Le Azzorre e Madera continueranno a beneficiare delle misure (applicate già da diversi mesi) volte a garantire l'approvvigionamento in prodotti agricoli essenziali provenienti dal resto della Comunità e destinati a soddisfare il fabbisogno dei consumatori locali.

*

Proposta di

Regolamento (CEE) n. / del Consiglio
del
recante modifica, per quanto attiene all'applicazione della politica agraria comune, del regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1911/91, del 26 giugno 1991(3), ha deciso di integrare le isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e di estendere alle stesse l'insieme delle politiche comuni, procedendo gradualmente durante un periodo transitorio e senza pregiudicare le misure particolari intese ad ovviare ai condizionamenti specifici derivanti dalla lontananza e dall'insularità di queste regioni ultraperiferiche, nonché dal loro regime economico e fiscale storico;

(1) GU n. C del

(2) GU n. C del

(3) GU n. L 171 del 29.6.1991, pag. 1.

considerando che a norma degli articoli 2 e 10 del regolamento citato, l'applicazione della politica agraria comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento; che detta applicazione deve inoltre essere accompagnata da misure specifiche inerenti alla produzione agricola delle isole Canarie;

considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)(4), ha definito gli orientamenti fondamentali degli interventi da attuare per tener conto delle peculiarità dell'arcipelago e dei condizionamenti cui si trova confrontato;

considerando che la predisposizione degli strumenti di una tale politica richiede sia una più approfondita conoscenza delle esigenze del mercato delle Canarie, anche per quanto concerne le produzioni locali e i tradizionali flussi commerciali, sia la definizione delle misure più adatte per sostenere e migliorare la produzione agricola delle isole, sviluppandone in particolare le produzioni tropicali;

considerando che l'ideazione e la messa a punto delle misure richiedono una collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali, in modo da raggiungere una complementarità fra tali misure e gli interventi attuati a livello nazionale e regionale;

considerando che la necessità di tener conto della specificità e dei condizionamenti sopra ricordati e di rispettare le esigenze della collaborazione non consente di applicare il 1° gennaio 1992 le misure che devono accompagnare l'introduzione della politica agraria comune nell'arcipelago; che occorre quindi rinviare tale applicazione al 1° luglio 1992 al più tardi;

(4) GU n. L 171 del 29.6.1991, pag. 5.

considerando che è d'uopo rammentare che le disposizioni dell'atto di adesione relative all'applicazione della politica agraria comune nelle isole Canarie hanno effetto fino all'entrata in vigore del regime di approvvigionamento, eccezion fatta per quelle che disciplinano l'accesso dei prodotti originari delle isole Canarie nelle altre parti della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, la data del "1° gennaio 1992", indicata nella seconda frase, è sostituita dalla data del "1° luglio 1992".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

SCHEDA FINANZIARIA	DATA:

1. LINEA DI BILANCIO: 183 — STANZIAMENTI: 46 Mio di ECU
251 — 21 Mio di ECU

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:
Modifica, per quanto attiene all'applicazione della politica agraria comune, del regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie

3. BASE GIURIDICA: Articolo 24 atto di adesione Spagna e Portogallo
Regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
Rinviare dal 1° gennaio al 1° luglio l'applicazione della PAC nelle Canarie

5. INCIDENZE FINANZIARIE	Periodo di 12 mesi Mio di ECU	Esercizio in corso (92) Mio di ECU	Esercizio success.(93) Mio di ECU
5.0 SPESE A CARICO			
- DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)		- 20	-
- DEI BILANCI NAZIONALI			
- ALTRI SETTORI			
5.1 ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			

	1994	1995	1996	1997
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA				
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA				

5.2 METODO DI CALCOLO:
Questa misura determinerà un considerevole ritardo nell'attuazione dei programmi POSEICAN e POSEIMA, per i quali gli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio 1992 ammontano a 20 mio di ECU. È quindi possibile che l'impegno corrispondente a questa spesa non venga deciso prima del 15 ottobre 1992.

6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	SI
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE CON STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	SI
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE	NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI	NO

OSSERVAZIONI:

ISSN 0254-1505

COM(91) 510 def.

DOCUMENTI

IT **06 03**

N. di catalogo : CB-CO-91-555-IT-C

ISBN 92-77-78379-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo